



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2;
- VISTA la Legge Regionale 09.12.1980, n. 127;
- VISTA la Legge Regionale 15.05.1991, n.24;
- VISTA la Legge 22.02.1994, n. 146;
- VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357/97 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. del 30/03/2007 "*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.*" ed in base agli indirizzi dell'allegato 2 del sopraindicato decreto e dell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., ;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del dipartimento dell'Ambiente;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- VISTO il D. P. Reg. n. 472/Area I/S. G. del 04.11.2015 con il quale il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il nuovo "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio", approvato con Decreto Presidenziale del 3 febbraio 2016 e pubblicato sulla GURS n. 8 del 19 febbraio 2016;
- VISTA la nota protocollo n. 2899 del 09.05.2016 con cui l'Assessore al territorio e all'Ambiente impartisce disposizioni in ordine alla proposta alle procedure ambientali relative alle attività estrattive;
- VISTA l'istanza assunta al protocollo n. 9895 del 04 marzo 2014 di questo Assessorato, integrata dalla nota prot. n. 38354 del 08 giugno 2016, la Ditta Mirto Inerti s.a.s. ha avviato la procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con inclusa la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, relativa al progetto di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della cava di calcare sita in località "Cozzo di Vite" nel comune di Montelepre (PA), già precedentemente autorizzato dal Distretto Minerario di Palermo con provvedimento n. 17/99-152 PA del 13/09/1999 e successiva autorizzazione n. 16/10-152 M1 PA del 05/07/2004;
- VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico su cd e la documentazione allegati alla suddetta istanza;
- DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza è stata pubblicata nel sito web di questo Dipartimento (Portale SIVVI) e che nei successivi 45 gg. non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
- VISTO il Rapporto istruttorio – Parere ambientale, prot. n. 57363 del 01/09/2016;
- CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede il rinnovo della precedente autorizzazione per il completamento del piano di coltivazione della cava già precedentemente autorizzato con leggera rettifica funzionale della viabilità interna;
- CONSIDERATO che, secondo quanto riportato nel nuovo "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio", l'area in oggetto risulta:

- tra le aree di completamento;
- ubicata all'interno di aree di riserva, di parco o di aree designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (SICe ZPS), quali il sito di importanza comunitaria SIC ITA020021 "Montagna Longa, Pizzo Montanello" e della ZPS ITA020049 "Monte Pecoraro e Pizzo Cirina";
- sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/ 1923;
- interessata in parte a vincolo archeologico ex D. Lgs. n. 42/2004, e pertanto sottoposta alle norme di tutela paesaggistica prescritte dall'art. 152 del Decreto medesimo;
- nella stessa non ci sono rilevanze di interesse architettonico e storico-culturale che potrebbero essere compromesse dall'attività di cava;
- non interessata da specie faunistiche e botaniche protette e/o di rilevante interesse;

CONSIDERATO che la cava in oggetto risulta essere attualmente non attiva;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

TENUTO CONTO che il progetto in questione per caratteristiche, localizzazione e impatti potenziali risponde ai criteri indicati all'allegato V alla parte 2° del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di condividere il sopra citato rapporto istruttorio - parere ambientale prot. n. 57363 del 01/09/2016, con il quale il Servizio competente esprime il proprio parere positivo al progetto di rinnovo presentato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e seguenti e del D.P.R. 357/97 e s.m.i.,

A termini della vigente normativa

DECRETA

Art.1) Il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ricomprensivo della procedura di valutazione di incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i., per il progetto di rinnovo con rettifica della viabilità interna della cava di calcare sita nella località del Comune di Montelepre (PA) denominata "Cozzo di Vita", comprensiva di valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 ITA 020021 Montagna Longa, Pizzo Montanello, nonché zona di protezione speciale ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina, proposto dalla Ditta Mirto Inerti s.a.s di Azzara Antonino & c., con sede legale in Montelepre c.da Cozzo di Vite s.n.c., è dichiarato concluso con decisione positiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con l'osservanza delle seguenti prescrizioni che, ai sensi di quanto disposto dal nuovo Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, si ritiene opportuno vengano rispettate:

1. il materiale estratto e non utilizzato ai fini commerciali, dovrà essere smaltito presso siti autorizzati;
2. dovrà essere garantita l'efficienza e l'efficacia delle opere di regimazione delle acque di scorrimento superficiale al fine di evitarne il ristagno; tali opere dovranno essere progettate per tempi di ritorno di 30 anni prevedendo lo smaltimento delle acque raccolte esclusivamente all'interno dell'area di cava per immissione nel sottosuolo mediante idonee opere, quali trincee e pozzi perdenti, realizzate in modo tale da non dare origine a risorgive nell'area di cava ed a valle della medesima;
3. si potrà procedere all'uso degli esplosivi solo nei casi in cui le velocità dei venti assicurino la ricaduta delle polveri all'interno dell'area di cava;
4. l'accessibilità alla cava sarà garantita dalla rete stradale esistente e tutte le strade interne saranno di larghezza e pendenza idonea per un sicuro transito dei mezzi di lavoro;
5. l'area interessata dalla coltivazione dovrà essere adeguatamente recintata, in particolare ai confini con strade o luoghi frequentati;
6. le misure e le cautele adottate dalla Ditta per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle attività di cava, dovranno essere riportate nel Documento di Sicurezza e Salute previsto dal D.Lgs. 626/1996 e successivi aggiornamenti. Per il controllo delle polveri, in tutte le fasi di lavorazione, sono da considerare i metodi che consentono di trattenere le polveri al suolo, impedendone il sollevamento, come la bagnatura con autobotti di piste e piazzali interni all'area di cava;
7. il suolo insistente sull'area di coltivazione che sarà asportato, e gli scarti ottenuti durante i lavori estrattivi, da impiegare successivamente per le opere di recupero ambientale, dovranno essere accumulati nell'area di cava ed adeguatamente preservati dall'azione degli agenti atmosferici;
8. il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà aver luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
9. le opere di recupero ambientale a suo tempo previste ed oggetto del nulla osta all'impianto rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 181/81 all'allora Ditta richiedente, con D.A. n. 573/41 del 29/10/1998, dovranno essere effettuati nel corso dei lavori di coltivazione della cava, per cui l'avvio della coltivazione di un lotto è subordinato al contemporaneo recupero del precedente;

10. per quanto riguarda il recupero delle scarpate e delle aree pianeggianti, le cure colturali, ivi compreso il ripristino delle fallanze, le eventuali irrigazioni e la manutenzione del terreno riportato, dovranno essere protratte fino al corretto e stabile sviluppo delle essenze vegetali impiantate;
11. i lavori di recupero ambientale dovranno comunque essere ultimati entro i termini previsti dall'autorizzazione e comunque non oltre i 2 anni successivi la fine dei lavori di coltivazione;
12. ogni dodici mesi, a decorrere dall'inizio dei lavori di coltivazione e fino al completamento delle opere di recupero ambientale, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato, una dettagliata relazione tecnica corredata da elaborati plano-altimetrici e da adeguata ed esaustiva documentazione tecnico-fotografica illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere, ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali;
13. restano valide tutte le altre prescrizioni previste e riportate nei pareri favorevoli rilasciati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, e dal Servizio 4 – Protezione Patrimonio Naturale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, fin qui non indicate.

Art.2) Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati allegati:

1. Rapporto istruttorio - Parere ambientale prot. n. 57363 del 01/09/2016
2. Valutazione di incidenza
3. Studio di impatto ambientale
4. Relazione geologica
5. Sezioni geologiche
6. Verifica di stabilità dei fronti di cava
7. Sintesi non tecnica
8. Relazione tecnica
9. Studio fotografico
10. Stralcio foglio di mappa
11. Planimetria situazione attuale, intermedia e finale
12. Sezioni
13. Planimetria calcolo volumi di scavo
14. Carta degli habitat, Carta dei vincoli, Inquadramento geografico
15. DVD con copia in formato elettronico degli elaborati progettuali;

Art.3) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.4) Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.5) Resta valido quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 127/80 in merito a quanto attiene la definizione e la esecuzione del progetto di recupero delle aree interessate dal piano di coltivazione.

Art.6) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.

Art.7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.lgs. 152/06 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Art.8) Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per estratto a cura del proponente, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e secondo quanto indicato nel comma 2 a carico della autorità competente per intero sul proprio sito web. La pubblicazione sarà resa ai

sensi dell'art. 68 L.R. n.21 del 12.08.2014.

Art.9) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 06 settembre2016

L'Assessore
(Dott. Maurizio Croce)